



# CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE GIURISDIZIONALE  
PER LA REGIONE ABRUZZO

## INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2020

RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
**Mario Nispi Landi**

L'AQUILA, 21 FEBBRAIO 2020



CORTE DEI CONTI



# CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE GIURISDIZIONALE  
PER LA REGIONE ABRUZZO

## INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2020

RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
**Mario Nispi Landi**

L'AQUILA, 21 FEBBRAIO 2020



CORTE DEI CONTI

Un sentito ringraziamento a tutti gli intervenuti alla presente cerimonia.

Una presenza importante che testimonia, come a 25 anni dalla sua istituzione, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo ha consolidato il suo profilo, e si pone su un piano di pari dignità con gli altri Organi giurisdizionali che operano sul territorio pur nella specificità delle materie trattate.

Le udienze del martedì, giorno prescelto per le attività della Sezione, rappresentano ormai un appuntamento istituzionale nell'agenda degli avvocati abruzzesi.

L'attenzione dimostrata da tutti Voi all'attività della Sezione rappresenta un forte stimolo a consolidare i traguardi raggiunti, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della funzione giurisdizionale, con particolare riguardo alla durata dei processi e alla qualità delle pronunce. Saluto tutte le Autorità civili presenti, i Prefetti, i Rappresentanti delle Forze dell'ordine e della Guardia di Finanza, che ringrazio per la loro costante collaborazione con la Procura contabile collocata presso la presente Sezione.

Noto con piacere la rilevante presenza dell'universo femminile, a testimonianza di una parità di genere che necessita, peraltro, ancora di essere ulteriormente consolidata.

Un affettuoso augurio di buon lavoro all'Avvocatura generale dello Stato, che condivide con questa Sezione la sede presso la quale si svolge la presente cerimonia.

Un altrettanto sincero augurio di proficuo esercizio della professione va agli avvocati del libero Foro. Come riferito dai colleghi, e come direttamente sperimentato nelle prime udienze da me presiedute, gli avvocati hanno sempre dato, nell'ovvia diversità degli interessi rappresentati, un contributo di elevata professionalità al lavoro della Sezione, ed hanno assicurato un leale e corretto svolgimento di tutte le attività processuali.

A loro, va la mia forte rassicurazione che i processi presso la Corte dei conti si svolgeranno sempre nel rispetto del contraddittorio e del principio della parità delle armi.

Un benvenuto a tutti i colleghi della Corte, ed in particolare a quelli della Sezione regionale di controllo.

Come ebbe a dire alla fine degli anni '80 il Presidente Giuseppe Carbone, per la Corte dei conti l'essere Giudice è l'altra faccia della medaglia del suo essere Controllo. Non un di più, non un'altra cosa, ma la sua interfaccia istituzionale. Non si comprenderebbero le radici storiche di questa speciale coniugazione, sancita dalla Costituzione fra controllo e giurisdizione, se non si ravvisasse nell'azione di responsabilità amministrativa la misura limite del controllo, l'esito

eventuale ed estremo del compiuto riscontro della verifica di regolarità dell'azione amministrativa.

E' un nesso che poggia sulla qualità, sulla cultura comune, sulla professionalità di un corpo di magistrati che, per la sua particolare estrazione e per i criteri di selezione, ha una sensibilità particolarmente attenta ed acuta dell'interesse pubblico ed ha consolidato, attraverso la possibilità di passare dall'una all'altra funzione, specifiche competenze per valutare il corretto esercizio dell'attività amministrativa e contabile.

La risposta di giustizia, allora, si caratterizza per la debita considerazione del contesto in cui l'attività amministrativa si svolge, delle problematiche organizzative e gestionali, alla luce delle quali va ricostruita e valutata la rilevanza e la gravità della colpa.

Il sogno segreto di ogni Presidente della Sezione giurisdizionale, del resto, è quello di poter inaugurare l'anno giudiziario dicendo "l'anno scorso non abbiamo fatto quasi nulla perché i controlli hanno funzionato bene".

Anche la giurisdizione pensionistica ha radici lontane. Decenni di esercizio della funzione e di elaborazione giurisprudenziale, di affinamento interpretativo e chiarificatore, consentono di applicare al meglio una legislazione specialistica quanto mai articolata ed intricata.

Un doveroso omaggio alle Autorità religiose, anche quest'anno presenti alla odierna cerimonia. La loro presenza rinvia al significato lessicale del termine inaugurazione, ed alla "sacralità" del rito.

La parabola evangelica ricorda a tutti noi che ciascuno è chiamato a render conto dei "talenti ricevuti", e che saremo giudicati sulla base dei risultati di una proficua e corretta gestione.

La vicenda di San Matteo e della sua vocazione, raccontata nei magnifici dipinti di Caravaggio, testimonia dell'importanza e della dignità dello svolgimento della professione di "pubblicano", a tutela delle entrate dell'erario.

Un doveroso ringraziamento ai colleghi della Sezione e a tutto il personale amministrativo, quotidianamente impegnato nelle attività di supporto, indispensabili per l'esercizio della Giurisdizione. L'anno trascorso ha visto la partecipazione dei funzionari della Sezione a importanti procedure di riqualificazione, concluse nella maggior parte dei casi, in senso positivo per gli interessati, a testimonianza dell'impegno e della professionalità acquisita. A tutti i miei collaboratori dedico le parole del Senatore Cibrario, illustre costituzionalista, con le quali il 15 febbraio del 1862 perorava una sollecita approvazione del disegno di Legge per

l'istituzione di un'unica Corte dei conti per il da poco proclamato Regno d'Italia: "per ben assolvere la sua alta e salutare missione, la Corte dovrà essere non solo nei capi, ma anche nei suoi precipui uffiziali, fortemente e sapientemente organizzata, i funzionari, i capi degli uffici, essi pure, hanno da svolgere un grave compito, che a soddisfarlo degnamente ci voglio uomini probi e laboriosi, attenti e capaci, e delle leggi di finanza e di contabilità, peritissimi".

Alla luce della mia ormai trentennale attività presso la Corte dei conti, sono orgoglioso di affermare che l'auspicio del Senatore Cibrario, si è, nei fatti, inverato.

Un augurio di buon lavoro a tutti i giornalisti presenti, di testate nazionali e locali, sempre attenti nel seguire con imparzialità e passione lo svolgimento delle attività istituzionali sul territorio.

Il vostro difficile compito è quello di rendere fruibile a tutti gli interessati il linguaggio spesso tecnico utilizzato dai Giudici, facendo conoscere il concreto operare delle Istituzioni e divulgando il contenuto dei provvedimenti.

Il Tribunale dell'opinione pubblica rappresenta, come diceva Tocqueville, uno dei più forti contrappesi esistenti in un regime democratico per evitare che esso degeneri in una dittatura della maggioranza priva di controllo.

A tutti i presenti un benvenuto, per molti un bentornato, nella bellissima sede di questa Sezione giurisdizionale, ospitata in uno dei più pregevoli edifici de L'Aquila e dell'Abruzzo. Si tratta dell'ex Complesso di San Domenico, risalente al XIII secolo, già residenza regale di Carlo II D'Angiò, con elementi architettonici ispirati al gotico francese. Successivamente adibito prima a monastero e poi a carcere, la struttura è stata oggetto di importanti lavori di restauro tra il 2004 ed il 2009.

Proprio tali interventi, eseguiti con grande professionalità e rigore, hanno consentito al complesso di resistere integro all'ingiuria del sisma del 6 aprile 2009.

Per lungo tempo l'ex convento di San Domenico è stato una delle poche presenze vive e vitali all'interno della "zona rossa", a ricordare lo straordinario patrimonio architettonico del capoluogo abruzzese, che rende L'Aquila una delle più importanti città d'arte in Italia.

Proprio qui, nel chiostro dell'ex convento, il 4 agosto del 2010, si è svolto il concerto inaugurale della nuova destinazione pubblica dell'edificio, alla presenza di numerosi cittadini, evento che voleva rappresentare anche l'augurio per un proficuo inizio dei lavori di ripristino del centro storico, da allora proceduti alacremente, anche se non ancora conclusi.

Non posso, allora, che far mie le parole con le quali il mio predecessore, il Presidente Tommaso Miele, nella cerimonia di inaugurazione 2019, esprimeva la propria vicinanza e la propria ammirazione alla forte gente d'Abruzzo, che purtroppo ancora convive con le tragiche conseguenze del terremoto.

Le procedure per la ricostruzione, che vedono ingenti disponibilità di denaro e modalità semplificate per gli appalti, rappresentano, inutile nascondere, terreno d'elezione per la corruzione ed il "malaffare". La Corte dei conti allora, in tutte le sue articolazioni, di controllo e di giurisdizione, è chiamata ad un impegno speciale, a non abbassare la guardia, perché si tratta di azioni particolarmente odiose che postulano un'adeguata e forte risposta da parte di tutte le Istituzioni.

\*\*\*\*

L'inaugurazione dell'anno giudiziario è tradizione e rito. Uno dei principali riti della democrazia.

Tradizione, che non vuol dire conservatorismo scandito da stanche e ripetitive procedure, quanto piuttosto, come ebbe a dire un altro Presidente della Corte, dalla capacità di guardare avanti, riflettendo sulle proprie origini, sulla nostra "semenza", per essere consapevoli del presente e progettare il futuro. Umiltà di riconoscere, come diceva Isacco Newton: "che siamo dei nani, ma se riusciamo a salire sulle spalle dei giganti che ci hanno preceduto, possiamo guardare più lontano di loro".

Le Istituzioni, per consolidare il loro ruolo e rinnovarsi costantemente, devono avere insieme radici ed ali.

Le istituzioni, come è stato giustamente detto, camminano sulle gambe degli uomini, agiscono e si esprimono avvalendosi di volta in volta dei soggetti titolari degli uffici, delle singole cariche. Ma esse prescindono dalle transeunti vicende degli esseri umani, che pure tanto hanno contribuito a renderle vive e vitali.

"Heri dicebamus, dove eravamo rimasti", così iniziano gran parte dei discorsi inaugurali. Frasi che danno il senso di un'attività che diventa funzione attraverso il suo continuo esplicitarsi nell'ordinamento e nella vita delle Istituzioni.

\*\*\*\*

Sulla base delle linee guida deliberate dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti riferirò brevemente, di seguito, sulle innovazioni più rilevanti che hanno riguardato la funzione giurisdizionale della Corte dei conti sul piano legislativo e giurisprudenziale intervenute nel corso dell'anno appena trascorso, per poi relazionare sull'attività svolta dalla Sezione nel 2019, con particolare riferimento alle tuttora esistenti difficoltà organizzative, ma anche alle innovazioni connesse con l'uso dell'informatica per l'avvio del processo telematico.

Alla mia "breve" relazione faranno seguito l'intervento del Procuratore regionale. Antonio Giuseppone, il saluto del Presidente del Consiglio dell'Ordine forense Avv. Maurizio Capri, e quello del Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, Manuela Arrigucci, e quello, infine, del rappresentante dell'Associazione Magistrati della Corte dei conti, Erika Guerri. Al termine degli interventi, su richiesta del Procuratore regionale, dichiarerò aperto l'Anno giudiziario della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Abruzzo per il 2020.

\*\*\*\*

Durante tutto il 2019 la Sezione ha operato in una situazione di strutturale carenza d'organico, riguardante sia la seconda che la terza area. L'organico di diritto prevede infatti 16 unità di personale, 8 di area terza e 8 di area seconda, mentre il personale in servizio si è ulteriormente ridotto con il pensionamento di un funzionario ed il trasferimento di altro funzionario presso un diverso ufficio della sede ed è attualmente composto solo di 11 unità (4 di area terza e 7 di area seconda). Ciò ha determinato un incremento del carico di lavoro individuale, con una situazione destinata a peggiorare con il prossimo pensionamento di ulteriori altre unità di seconda area.

Nonostante ciò, per i ricorsi pensionistici oggi depositati, le udienze sono fissate dai giudici monocratici fra i 4 e 8 mesi, in linea con le disposizioni del Codice della giustizia contabile.

Nel 2019, prima delle citate modifiche legislative, i tempi di fissazione dell'udienza, dal deposito del ricorso, erano in media al massimo di 6 mesi.

Nei settori del contenzioso pensionistico e dei giudizi in materia di responsabilità è stato già da tempo abbandonato il sistema delle notifiche a mezzo Ufficiale Giudiziario, e sostituito dall'invio di posta elettronica certificata (P.E.C.) per tutte le comunicazioni di cancelleria.

La Sezione giurisdizionale, infine, ha recepito le tecnologie e le procedure per consentire il funzionamento del processo telematico, ed utilizza la PEC in tutti i giudizi, come previsto dalla Circolare n. 52 del 30/10/2015.

Ogni settore di attività ha uno specifico indirizzo PEC assegnato, che viene gestito da un addetto dedicato: Responsabilità, Pensionistica e Conti giudiziali, con il costante controllo del Funzionario preposto.

E' assicurata l'idoneità organizzativa della struttura all'utilizzo della PEC in ricezione e in invio avendo adottato da tempo le misure organizzative necessarie alla gestione degli atti inviati e ricevuti, e garantito un adeguato presidio delle caselle attivate.

Tutto il personale di cancelleria è impegnato nel processo di digitalizzazione del fascicolo di causa.

La digitalizzazione della documentazione, che interessa i giudizi introdotti nell'anno e i fascicoli pendenti assegnati alle udienze in materia pensionistica e di responsabilità, consiste nella scansione di tutta la documentazione cartacea del fascicolo di giudizio e nella sua conversione nei formati compatibili per l'inserimento in GiuDiCo.

Si tratta di una metodologia di lavoro che agevola l'attività della Segreteria della Sezione e del personale di magistratura, imprimendo una notevole accelerazione e semplificazione dei passaggi, permettendo lo scambio di documentazione tra Sezione giurisdizionale e Procura regionale e la ricerca e la lettura di documenti anche da postazioni di lavoro remote. Presso la Sezione è disponibile il Fascicolo di causa On Line.

Il processo di digitalizzazione ha investito anche i conti giudiziali.

L'istruttoria è condotta attraverso GiuDiCo: dall'acquisizione del conto alla elaborazione delle relazioni, dalla pubblicazione dei decreti allo scambio documentale informatico con la Procura regionale.

Il personale della Segreteria utilizza la piattaforma informatica SharePoint per lo scambio di informazioni, documenti e file all'interno dell'ufficio e con i magistrati, nonché per la predisposizione e lo scambio dei file da trasmettere con la PEC.

Mediante la piattaforma sono condivise, in tempo reale ed in maniera selettiva, informazioni e documenti con la possibilità, per qualsiasi utente abilitato, di accedervi da qualsiasi luogo e senza necessità di autenticazione mediante token, con evidente beneficio per il personale di cancelleria e per i magistrati, i quali possono collaborare a distanza lavorando in team, ad esempio aprendo lo stesso documento per visionarlo e/o modificarlo.

L'introduzione del nuovo sistema ha reso necessario un processo di integrazione con il precedente sistema informativo SIRECO per la resa telematica dei conti giudiziali.

Nel settore dei conti giudiziali sono stati costituiti gruppi di lavoro, sotto la direzione dei Magistrati relatori, che riuniscono revisori ed addetti, per l'approfondimento di istruttorie e per lo studio delle tematiche di revisione. Questo tipo di organizzazione del lavoro è finalizzato ad un incremento della qualità della revisione e della quantità dei conti revisionati. La Sezione Abruzzo è tra le più celeri nella alimentazione e ripristino della Banca dati delle sentenze, soprattutto se si tiene conto dell'esiguità dell'organico.

\*\*\*\*

Il 2019 è stato il terzo anno di applicazione del nuovo Codice di giustizia contabile, a lungo atteso dagli operatori, e finalmente adottato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Prima dell'emanazione di tale Codice l'attività della Corte dei conti, l'azione di responsabilità amministrativa, caratterizzata da una fase pre processuale di impulso e di indagine da parte del Pubblico Ministero contabile, era a fatica ricondotta all'interno delle regole dettate dal Codice di procedura civile, e dalle sporadiche disposizioni contenute nel Testo Unico n. 1214 del 1934 e nel successivo Regolamento di esecuzione. E' nota la definizione di uno studioso della materia, che definiva il giudizio di responsabilità come caratterizzato da un'evidente connotazione sanzionatoria e officiosa, tipica del processo penale, destinato a svolgersi secondo le regole della procedura civile e affidato a un Giudice Amministrativo.

Il nuovo Codice dà piena attuazione ai principi del giusto processo ed alla parità delle armi, e della terzietà del Giudice, in precedenza investito di un potere sindacatorio difficilmente inquadrabile sul piano dogmatico. Risultano confermate talune significative specificità della previgente disciplina, compreso il potere riduttivo dell'addebito.

Nel corso del 2019 il Codice di procedura contabile è stato oggetto di una doverosa opera di manutenzione, attuata con Decreto Legislativo n. 114 del 7 ottobre 2019. Il testo è stato reso più sistematico, sono stati corretti imprecisioni e refusi, sono stati meglio chiariti alcuni passaggi fondamentali, quali il divieto per il Giudice di estendere il giudizio a soggetti non citati dal Pubblico Ministero.

Nel corso del 2019 numerosi sono stati gli interventi della Corte di Cassazione che, come è noto, nei giudizi che si svolgono presso la Corte dei conti svolge le funzioni di garantire il corretto riparto della giurisdizione. Le tematiche portate all'attenzione della Corte hanno riguardato l'esatta definizione della platea dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, con particolare riguardo all'esistenza di un rapporto di servizio; i limiti interni ed

esterni alla giurisdizione della Corte e, in particolare, l'eccesso di potere giurisdizionale riferito sia alla attività propria della politica, sia a quella riservata al legislatore. Le principali problematiche tuttora esistenti riguardano, come è noto, la giurisdizione della Corte sulle società partecipate dallo Stato o da altri Enti pubblici e la distinzione tra il danno diretto destinato a ripercuotersi sul patrimonio delle società stesse, e quello invece indiretto a carico del bilancio dello Stato. Sul punto, rinvio ad un corposo documento elaborato dalla Procura Generale della Corte che contiene una disamina ragionata suddivisa per materia, delle numerosissime pronunce intervenute sulle questioni di giurisdizione riguardanti i rapporti fra la Corte dei conti, il Legislatore, e le altre Magistrature.

Sempre nel 2019 le Sezioni Riunite della Corte dei conti, alle quali dopo la riforma nel 1994 è assegnato il compito di definire le questioni di massima e di particolare rilevanza, sono intervenute con tre importanti pronunce, fra queste merita di essere rammentata la sentenza n. 26/2019/QM con la quale è stato chiarito che il mancato versamento delle somme ricevute dai pubblici dipendenti per incarichi non autorizzati, previsto dall'art. 53, comma 7, del D. Lgs. 165 del 2011, dà luogo ad un'ipotesi autonoma di responsabilità normativa tipizzata a carattere risarcitorio e non sanzionatorio, con conseguente applicazione delle regole sostanziali e processuali dell'azione di responsabilità amministrativa, da svolgere secondo il rito ordinario e preceduto dall'invito a dedurre, previsto dal Codice di giustizia contabile.

## **Giudizi di responsabilità**

Nell'esercizio della funzione giurisdizionale in materia di responsabilità amministrativa (demandata alla Corte dei conti dall'art. 103, comma 2, della Costituzione), numerosa e diversa è stata la casistica delle questioni giuridiche affrontate.

I tempi di definizione dei giudizi risentono, ovviamente, della natura particolarmente impegnativa di alcune fattispecie.

Nel corso del 2019 la Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo ha tenuto 24 udienze collegiali, oltre a quelle monocratiche per le convalide dei sequestri conservativi, le udienze camerale per i reclami al Collegio.

Sono state emesse, nell'anno, 38 sentenze, di cui 26 di condanna, 7 di assoluzione, 1 mista, 2 estinzioni/cessata materia del contendere, 2 condanne con rito abbreviato.

A fronte di 74 giudizi di responsabilità pendenti al 1° gennaio 2019, ne sono stati incardinati

ulteriori 42 nel corso 2019, e ne sono stati definiti 38. Fra giudizi di responsabilità amministrativa e giudizi di conto, al 31 dicembre 2019, erano pendenti 132 giudizi.

In relazione a quanto sopra, fin dal mio insediamento, in pieno accordo con i Colleghi, ho disposto un incremento dei carichi di lavoro, che dovrebbe consentire la progressiva riduzione dell'arretrato e con tempi di fissazione delle udienze per le citazioni a giudizio disposte dalla Procura che non dovrebbero superare gli 8 mesi.

\*\*\*\*

Di seguito una breve disamina delle questioni affrontate dalla Sezione in materia di Responsabilità amministrativo contabile:

*Con decreto n. 1/2019 è stata accolta l'istanza di definizione alternativa del giudizio, con rito abbreviato, in relazione all'atto di citazione per riversamento di compensi percepiti a fronte di incarichi non autorizzati (fattispecie di responsabilità erariale di cui all'art. 53, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). In particolare, disattendendo motivatamente il parere negativo espresso dal Pubblico Ministero, ritenuto non vincolante, il collegio ha giudicato che nel caso specifico non fossero ravvisabili né il "doloso arricchimento del danneggiante" né il "doloso occultamento del danno", non essendovi elementi sufficienti a dimostrare l'elemento psicologico del dolo in capo all'interessato, cioè la coscienza e volontà di violare la normativa di settore, neppure risultando condotte maliziose finalizzate a celare l'esecuzione degli incarichi, risultanti peraltro dalle dichiarazioni dei redditi. A fronte del riversamento della somma da parte dell'interessato, il giudizio è stato poi definito con sentenza n. 71/2019, con la formula "dichiara la definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130, comma 8, del codice della giustizia contabile"; nell'occasione, a fronte della reiterazione delle doglianze da parte della Procura, si è altresì affermato che la Sezione non poteva rimeditare la sussistenza dei presupposti di ammissione al rito abbreviato, già vagliati in esito alla precedente camera di consiglio, con emissione del conseguente decreto di fissazione della somma da versare, dovendosi limitare nella seconda camera di consiglio al solo accertamento dello "avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata".*

*Con sentenza 1/2019 è stata pronunciata condanna di un dirigente scolastico a fronte di alcune irregolarità amministrativo-contabili e segnatamente: l'aver fatto uso diretto dell'auto di servizio, senza documentare gli spostamenti di servizio effettuati (relativi anche a tratte autostradali difficilmente abbinabili con impegni istituzionali) e facendo anzi registrare il raddoppio delle percorrenze e dei consumi di carburante rispetto a quelli precedenti; aver aderito per due anni consecutivi ad una "vacanza studio" che si risolveva in un soggiorno estivo a spese dell'amministrazione scolastica, organizzato da soggetti giuridici collegati al dirigente*

*medesimo; aver retribuito due docenti per coprire, in gran parte, uno stesso orario; aver realizzato progetti di alternanza scuola-lavoro presso villaggi vacanze privi di valenza didattica e con ingiustificati oneri finanziari a carico dell'amministrazione.*

*Con **sentenza 2/2019** è stata riaffermata la giurisdizione della Corte dei conti in fattispecie di cui all'art. 53, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, componendo un apparente contrasto con quanto chiarito dalla Corte di cassazione nell'ordinanza 19072 del 28 settembre 2016, nella sentenza 8688 del 4 aprile 2017 e nell'ordinanza 1415 del 19 gennaio 2018 (dichiarative della giurisdizione del giudice ordinario su fattispecie simili).*

*Nell'occasione, si è anche precisato che la restituzione del compenso da parte del percipiente al soggetto erogatore (anziché all'amministrazione di appartenenza) non fa venir meno né l'illecito, né il conseguente debito, né la legittimazione passiva del percipiente. Si è altresì chiarito che il regime delle autorizzazioni non può essere confuso e sovrapposto impropriamente a quello delle incompatibilità: le attività espressamente previste dalla legge come "compatibili" restano comunque soggette ad autorizzazione.*

*La **sentenza 3/2019** concerne un caso di condanna del dipendente pubblico per danno all'immagine, a fronte del patteggiamento penale per il reato di concussione.*

*Con **sentenza n. 5/2019** è stata pronunciata condanna di un dipendente medico di Azienda Sanitaria Locale al versamento del compenso percepito a fronte di attività lavorativa non autorizzata, usufruendo, sebbene in regime di tempo pieno, di aspettativa per motivi familiari, istituto della malattia del figlio entro 3 anni e congedo parentale, configurandosi la responsabilità erariale di cui all'articolo 53 Commi 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165. In particolare, relativamente a un rapporto di lavoro autonomo libero professionale con una struttura privata accreditata e convenzionata con il SSN, è stata riconosciuta l'antidoverosità della condotta - configurata come incompatibilità - dalla condizione del soggetto versante in aspettativa per motivi personali, ravvisandosi in tale istituto una causa di sospensione del rapporto di lavoro, con temporaneo venir meno delle reciproche obbligazioni delle parti nell'ambito del lavoro (prestazione lavorativa e trattamento economico) ma non esonerante il dipendente dagli stessi vincoli dettati per il personale in servizio che, dunque, non può svolgere un'ulteriore attività lavorativa se non propriamente autorizzato. Nell'occasione è stato precisato come la responsabilità erariale tipizzata di cui ai commi 7 e 7 bis citati è testualmente riferita alla omissione del versamento del compenso.*

*Con le **sentenze n. 16, 17, 50 e 51/2019** per casi simili, previa conferma della giurisdizione della Corte dei conti in materia, è stata pronunciata la condanna in via solidale della Società dell'amministratore*

legale e dell'amministratore di fatto (ed in un caso anche dell'istitutore), per indebita percezione di contributi pubblici, caratterizzati da uno specifico vincolo di destinazione pubblicistica, finalizzato al perseguimento e alla realizzazione di un programma di intervento pubblico di sviluppo e riconversione economico sociale di zone con difficoltà strutturali (obiettivo 2) finalizzato al riequilibrio strutturale delle stesse. In sostanza, attraverso l'erogazione del finanziamento pubblico, le società avrebbero assunto nei confronti della Regione Abruzzo l'impegno ad utilizzare le somme ricevute per la realizzazione di un'attività o di un compito di chiaro rilievo pubblicistico orientato alla promozione dello sviluppo di aree geografiche economicamente depresse del territorio. Da tale vincolo di destinazione sulle risorse economiche erogate è scaturito un vero e proprio obbligo sulle società private percettrici, sufficiente ad integrare i requisiti per la sussistenza di un rapporto di servizio ex art. 1, L. 20/1994, con conseguente radicamento della giurisdizione contabile e la distrazione del finanziamento dallo specifico programma di intervento pubblico cui doveva essere destinato si è tradotto in un danno erariale a carico dell'ente pubblico che inutilmente lo ha erogato.

E' stata pronunciata altresì, condanna in via sussidiaria del tecnico il cui apporto è stato ritenuto determinante nel completamento della fattispecie, attraverso l'asseverazione di perizie con giuramento benchè prive di sottoscrizione.

Con **sentenza n.18/2019** è stata pronunciata condanna di un dipendente pubblico per attività lavorativa non autorizzata, con percezione di compensi che vanno riversati all'ente di appartenenza. Nel caso di specie, l'antidoverosità della condotta del convenuto afferisce alla violazione della specifica incompatibilità introdotta per i pubblici dipendenti dall'art 67 quater del decreto legge 12.06.2012 n 83, convertito con modificazioni dalla legge 07.08.2012 n.134, in materia di ricostruzione post sisma 2009. E' stata ritenuta infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto che lamentava l'insussistenza della giurisdizione di questa Corte per via della ingiunzione di pagamento emessa dalla Regione Abruzzo, dopo la notifica della citazione del PM, e la mancata contestazione da parte di quest'ultimo di ulteriori profili di danno. Il Collegio si è conformato all'orientamento, secondo cui la Corte di Cassazione anche nelle ordinanze più recenti (20533/2018 e 1415/2018) trattando casi non riconducibili alla giurisdizione della Corte dei conti, non ha escluso la giurisdizione contabile a fronte di azione di danno esercitata dalla Procura contabile ex art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001; giurisdizione, questa, da sempre riconosciuta dalla stessa Corte di Cassazione e recepita dal legislatore nell'art. 53 comma 7 bis, con norma di carattere ricognitorio dell'assetto giurisprudenziale già esistente (sulla concezione meramente ricognitiva della norma cfr: Prima Sezione di Appello n. 97/2018; Seconda Sezione di appello n.277/2018, n. 291/2018 e n. 587/2018).

*Il Collegio ha poi ritenuto che posto che il presupposto dell'utilizzabilità dello strumento delle azioni esecutive direttamente azionabili dall'Amministrazione è che il credito vantato sia certo, liquido ed esigibile, riconoscendosi all'Amministrazione un mero potere di accertamento dei detti elementi ai fini della formazione del titolo esecutivo (Cass. Sez. I, sent. n. 16855 del 25.8.2004") (Prima di Appello sent. n.255/2018), lo stesso non si ravvisa nel caso dell'art. 53, commi 7 e 7 bis, nel quale certezza, liquidità ed esigibilità del credito sono preclusi dall'esclusività delle attribuzioni del Pubblico Ministero erariale in ordine all'avvio dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile a carico del dipendente, intesa ad accertare, nella fase giudiziaria, innanzitutto, se l'attività extra-istituzionale sia stata effettivamente svolta dal dipendente; se la stessa rientri nel novero delle attività per le quali è necessario acquisire la previa autorizzazione; se la eventuale illegittima condotta del dipendente sia connotata almeno da colpa grave. Nel caso in questione, in presenza dell'avvenuta attivazione della giurisdizione erariale a seguito dall'azione di risarcimento del danno di cui in citazione ed un'azione di accertamento direttamente attivata dall'Amministrazione, non pertinente è apparsa la questione di giurisdizione.*

*Anche per tale fattispecie è stato ribadito che la responsabilità erariale tipizzata dai citati commi 7 e 7bis, è testualmente e chiaramente riferita, per gli incarichi in premessa alla "omissione del versamento del compenso".*

*Merita segnalare la **sentenza 39/2019**, concernente un presunto caso di sviamento di fondi pubblici mediante simulazione del carattere di non lucratività di una associazione e di una società operanti in ambito di istruzione prescolastica e conduzione di asili nido e scuola dell'infanzia.*

*Al riguardo si è precisato, anzi tutto, che esula dalla sfera di attribuzioni della Corte dei conti la questione riguardante l'applicazione dell'art. 149 del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di perdita della qualifica di ente non commerciale. L'eventuale recupero a tassazione del contributo percepito e l'accertamento della maggior imposta dovuta, nonché l'applicazione delle eventuali conseguenti sanzioni amministrative tributarie, competono infatti all'amministrazione finanziaria e le relative contestazioni rientrano nella sfera riservata alla giurisdizione tributaria.*

*Sotto altro profilo, si è precisato che esula anche dall'ambito della giurisdizione contabile la questione della revoca dei contributi erogati, per mancanza originaria o per successiva perdita del requisito soggettivo previsto dalla normativa di settore (nella specie, la natura non commerciale del percipiente): sul punto, è competente l'amministrazione interessata, mediante i propri provvedimenti; la giurisdizione sulle correlate contestazioni appartiene invece al giudice ordinario o a quello amministrativo, in dipendenza della consistenza delle posizioni soggettive sottostanti che di volta in volta vengono in rilievo.*

Ciò posto, per quanto di competenza della Corte dei conti, nella fattispecie concreta presa in esame si è ritenuto che, a fronte dello svolgimento effettivo delle attività finanziate, non vi fosse stata in concreto né un'illecita distrazione di fondi pubblici rispetto ai vincoli imposti dal programma dell'amministrazione, né una fittizia interposizione di un'entità "schermo" nel flusso di erogazione, gestione e rendicontazione dei fondi stessi; in ogni caso, non si è ravvisa in capo ai convenuti, con ragionevole grado di certezza, una condotta permeata da dolo o comunque da colpa grave.

La **sentenza 41/2019** si è occupata invece di una fattispecie di c.d. "danno indiretto", conseguente al risarcimento da parte dell'amministrazione dei danni subiti da una paziente vittima di molestie sessuali subite in occasione di esami radiologici. Il tecnico responsabile delle condotte in questione (che aveva definito la propria posizione in sede penale mediante patteggiamento) è stato quindi condannato a rifondere all'amministrazione la somma da essa versata alla paziente.

Con **sentenza n. 49/2019** è stata pronunciata condanna di un docente universitario in regime di tempo pieno per indebito esercizio di attività extra lavorativa non autorizzata, agli effetti di cui all'art. 53 commi 7 e 7bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 con percezione di compensi che vanno riversati all'ente di appartenenza. E' stata riconosciuta l'antidoverosità della condotta relativamente all'attività extraistituzionale prestata in regime di tempo pieno a favore di terzi, nell'ambito dei processi ricostruttivi post sisma, che, tuttavia, altro non sono che prestazioni professionali riconducibili ad attività di progettazione o preliminari alla progettazione, oltreché "richieste dalle norme disciplinanti l'attività di ricostruzione del territorio aquilano".

La configurazione data agli incarichi dalla convenuta di "consulenze scientifiche" non muta la natura dei compiti a lei richiesti, che rimangono espressivi di attività tecnico-professionali di carattere privato inerenti alla progettazione, espletate nell'ambito della ricostruzione post sisma, per opere varie e, pertanto, rientranti nell'alveo dell'attività libero professionale, assolutamente non permessi, nel senso evocato dalla Procura.

E' stato ritenuto che l'attività di consulenza va tenuta separata dall'attività libero professionale, non ritenendosi in via assoluta praticabile un'eventuale assimilazione dell'una all'altra, perché ciò vanificherebbe, rendendole prive di senso, sia la norma di cui al comma 9 dell'art 6 della legge Gelmini, sia la differenza tra il regime del tempo pieno e del tempo definito, perché l'attività di consulenza, (e di fatto l'attività libero professionale), intesa come scientifica, diventerebbe liberamente praticabile anche da professori a tempo pieno, così come espressamente previsto per tutte le altre attività compatibili citate nel comma.

*Il Collegio ha ritenuto non praticabile l'interpretazione che la legge Gelmini avrebbe superato il regime autorizzatorio, potendo dunque il docente a tempo pieno svolgere qualsiasi attività in veste di consulente. Tale assunto non è percorribile: il comma 10 detta una serie di attività che devono essere lette come deroghe alla regola della unicità del rapporto di lavoro che permea tutto il pubblico impiego, non potendosi condividere il preteso ribaltamento dei termini della questione che conduca al sostanziale assorbimento nella voce della consulenza (scientifica), liberamente espletabile, di qualsiasi attività resa extra-officio.*

*Dalla lettura organica del combinato disposto del comma 9 con il comma 10 e il comma 12, unica interpretazione possibile è che lo svolgimento di qualsiasi attività di consulenza, riconducibile anche solo in astratto ad esercizio libero professionale rimane in assoluto incompatibile con il regime a tempo pieno" Il divieto di esercizio della professione per coloro che abbiano optato per il regime a tempo pieno, così come espressamente richiamato nella normativa de qua, deve intendersi riferito a tutte le professioni, comprese quelle che possono essere svolte soltanto dai soggetti iscritti agli Albi professionali. A tal proposito, è sufficiente ricordare che i nominativi dei professori a tempo pieno, vengono comunicati all'ordine professionale al cui albo i professori risultano iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale.*

*La **sentenza 64/2019** merita segnalazione per aver respinto la domanda di risarcimento anche del "lucro cessante", in caso di condanna alla restituzione di contributi pubblici oggetto di distrazione, in aggiunta al danno emergente e al danno da disservizio.*

*Con **sentenza 68/2019** è stata ritenuta ammissibile una domanda di riassunzione (ex art. 109 c.g.c.) e contestuale rinuncia agli atti (ex art. 110 c.g.c.) da parte del Pubblico Ministero, a seguito di interruzione del giudizio per morte del convenuto (ex art. 108, comma 1, c.g.c.), nel presupposto, pacifico, che non fossero possibile provare l'indebito arricchimento degli eredi di cui all'art. 1, comma 1, ultimo periodo della legge 14 gennaio 1994, n. 20; in particolare, la fattispecie è stata ritenuta assimilabile, in sostanza, a quella di cui all'art. 108, comma 6, del codice di giustizia contabile.*

*Nella sentenza si è osservato che la circostanza per cui la richiesta di estinzione non fosse stata "immediata", ma formalizzata in un secondo momento, in esito alle verifiche istruttorie ritenute opportune dal pubblico ministero, non ostava alla produzione dello stesso effetto di legge; stante la peculiarità della fattispecie, ricorrendo la medesima ratio di cui al citato art. 108, comma 6, si è ritenuto altresì di poter prescindere dall'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi medesimi e dall'accettazione della rinuncia all'azione da parte di questi ultimi, in deroga a quanto ordinariamente previsto dall'art. 110, comma 3.*

La **sentenza 69/2019**, su riassunzione del Pubblico Ministero dopo la sospensione del giudizio contabile in pendenza di regolamento preventivo di giurisdizione, ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in conformità a quanto statuito dalla Corte di cassazione; nell'occasione la Corte non ha mancato di precisare che - a norma dell'art. 17, comma 8, del codice della giustizia contabile - nei giudizi di responsabilità patrimoniale amministrativa di danno, quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile, ovvero quando le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, statuiscano il difetto di giurisdizione del giudice contabile, l'amministrazione danneggiata ripropone la causa dinanzi al giudice che è munito di giurisdizione entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

In un caso di irregolare utilizzo di fondi pubblici, la domanda di condanna formulata dal Pubblico Ministero è stata respinta essendo emerso che la polizza fidejussoria che garantiva il finanziamento pubblico era stata già escussa dall'amministrazione con integrale risarcimento del danno in contestazione (**sent. 92/2019**).

Con **sentenza n. 96/2019** è stata pronunciata condanna di un docente universitario in regime di tempo pieno per indebito esercizio di attività extra lavorativa non autorizzata, agli effetti di cui all'art. 53 commi 7 e 7bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 con percezione di compensi che vanno riversati all'ente di appartenenza.

L'antidoverosità della condotta attiene ad una attività extraistituzionale prestata in regime di tempo pieno, a favore di soggetti terzi privati, e che non appare condivisibilmente riconducibile ad approcci accademici, ma presenta tutti i caratteri di attività professionale. La configurazione che si vorrebbe dare all'attività in questione, come sostenuto dalla difesa che identifica l'attività professionale solamente in quella esercitabile mediante iscrizione ad albi, non muta la natura dei compiti richiesti al docente.

Per l'attività di valutazione per certificazione, osta a tale ragionamento anche lo svolgimento dell'attività mediante la costituzione di una stabile associazione professionale, la cui forma organizzativa appare non in armonia con la posizione e gli obblighi del docente a tempo pieno.

Anche per la riconduzione di attività lavorativa alla categoria della valutazione e referaggio occorrono elementi qualificanti e distintivi riconducibili alla funzione universitaria, che non sono stati riscontrati nel caso di attività di attestazione certificativa, in virtù di qualifiche professionali di certificatore quale "Responsabile del gruppo di Audit ETS" e "Auditor di sistemi di Gestione ambientale".

Non riconducibili ad attività liberamente espletabile da parte del professore universitario neanche le prestazioni consistenti in consulenze tecniche relative a procedimenti giudiziari rese in favore di società private, e dunque attività libero-professionale resa ad una parte del processo posto che la dizione letterale

dell'art 4 del Regolamento di Ateneo fa salve dalla preventiva autorizzazione le sole perizie "affidate dall'autorità giudiziaria".

La **sentenza n. 97/2019** concerne un giudizio sul ricorso in opposizione nel rito sanzionatorio:

A) In via preliminare il Collegio, con ordinanza a verbale, ha respinto la richiesta di sostituzione del componente del Collegio, estensore non del decreto contestato dal P.M. (decr. n.3/2019) bensì dell'unico precedente giurisprudenziale (decr. n.1/2019) di questa Sezione. La richiesta degli avvocati non si è tradotta in ricusazione (art 52 cpc) né ha determinato la richiesta di astensione del componente neanche "per gravi ragioni di convenienza". Infatti, al Collegio sono apparse inconferenti e pretestuose le accuse di incompatibilità del suddetto magistrato alla luce della impostazione data dalla Procura al ricorso in opposizione "tutto incentrato" sul precedente giurisprudenziale di cui estensore con "dichiarato apprezzamento del contenuto motivazionale" dello stesso. All'uopo, richiamati gli elementi essenziali del "giusto processo" costituzionalmente garantito, da ravvisare anche nella terzietà ed imparzialità del giudice, e richiamato l'art 51 cpc e fra le ipotesi, tassativamente previste, e non ricorrenti nel caso in questione, quella residuale della sussistenza di "gravi ragioni di convenienza", il Collegio non ha ritenuto di collocare in quest'ultima le richieste degli avvocati. È di palese evidenza che il richiamo operato dal P.M., magari connotato da un'enfasi particolare, ad un unico precedente giurisprudenziale di questa Sezione, [che fa stato di giudicato (non opposto dai destinatari) nel solo caso concreto esaminato], non rende l'estensore dello stesso incompatibile nel giudizio odierno. Inconferenti sono apparse le "preoccupazioni" della difesa che il presente giudizio si possa tradurre in un "giudizio di valore" sul precedente giurisprudenziale. Ad ulteriore conforto, per il Collegio è valsa anche l'osservazione che la norma di cui all'art 134 c.g.c. nel prevedere l'opposizione al Collegio, al contrario di altre (vedi reclamo contro i provvedimenti cautelari art 76 c.g.c.) non prevede neanche che dal Collegio venga estromesso il giudice che ha deciso.

B) E' stato dichiarato inammissibile l'intervento adesivo dipendente promosso dal Comune i cui amministratori sono stati sottoposti a rito sanzionatorio, ai sensi dell'art 85 c.g.c., il Collegio, richiamato anche il rinvio operato dall'art 7 c.g.c., alle disposizioni parte II titolo III del codice "se non espressamente derogate", applicabili anche alle impugnazioni e ai riti speciali, per mancato rispetto degli obblighi di notifica, gravanti sull'interveniente, alle parti del giudizio, Pm e contro deducenti.

C) Di contro al giudice monocratico di avverso avviso, il Collegio ha ritenuto che la fattispecie delineata dall'art 248, comma 5 (e analogamente 5 bis) TUEL sia una fattispecie tipizzata di responsabilità, per i soggetti "responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che

*commissive al verificarsi del dissesto finanziario”, da considerarsi autonoma rispetto ad una eventuale fattispecie risarcitoria che può con essa coesistere e da inquadrare fra le ipotesi in cui il legislatore tipizza attività amministrative in funzione puramente sanzionatoria; in altri termini individua un determinato comportamento come illecito e ne fa derivare una sanzione finanziaria. La lettura della norma volta ad “atomizzare” la fattispecie sanzionatoria appare coerente con il contesto normativo in cui la norma è stata inserita: il decreto legge n.174 del 2012 ha dettato novità rilevanti in materia di riequilibrio della situazione finanziaria degli enti locali in difficoltà. Il titolo II, nel quale la norma è inserita, rivede la disciplina dei comuni sotto molteplici profili: controlli interni, controlli della Corte dei conti, procedure e mezzi per la correzione di squilibri finanziari strutturali (cd. “pre-dissesto”) ed ancora istituti di carattere finanziario e di verifica di equilibri di bilancio. La compromissione della gestione dell’ente per opera di condotte illecite, nel senso di “illecite per provocato dissesto”, operate da chi esercitando le sue funzioni vi ha contribuito provoca il dissesto, che, in quanto tale è, nella formulazione della norma, l’evento-lesione da punire con la sanzione; evento eccezionale patologico della vita dell’ente locale la cui dichiarazione può verificarsi solo all’esito dell’accertamento della specifica incapacità di assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero dell’esistenza nei confronti dell’ente di crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non possa validamente farsi fronte con le modalità di cui agli articoli 193 e 194 del T.U.E.L.; la decisione di dichiarare lo stato di dissesto, pertanto, non è frutto di una scelta discrezionale dell’Ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata ed ineludibile in presenza dei presupposti di fatto individuati dal legislatore (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, nr. 143 del 2012). E nell’ambito di tali presupposti va ricercato per acclarare la responsabilità sanzionatoria il rapporto di contribuzione causale o concausale e le specifiche condotte poste in essere dai convenuti, che non necessariamente devono produrre danno finanziario.*

*È, stato dunque riconosciuto che il momento di “riconoscimento” della responsabilità del dissesto (I parte art 248) con quello dell’“applicazione” della relativa sanzione (ultima parte della disposizione) è unificato. Questa interpretazione è l’unica possibile ed è conforme teleologicamente al dato normativo in quanto è di palese evidenza che, per il principio di concentrazione (art 3 c.g.c.) il riconoscimento (di una responsabilità sanzionatoria) e l’applicazione della sanzione non può che operarsi nell’ambito dello stesso procedimento (sanzionatorio), non essendo ipotizzabile che un accertamento di responsabilità possa avvenire in altra sede o con un rito diverso solo per attivare il susseguente rito sanzionatorio.*

*E’ stato affermato che alla fattispecie così delineata si applica il rito sanzionatorio. Tale speciale procedimento, previsto dal codice di giustizia contabile nell’art. 133 e seguenti, denominato “rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria”, è stato destinato ai casi di illeciti amministrativi*

contabili tipizzati dal legislatore con la previsione di una sanzione pecuniaria a carico del soggetto responsabile. La sentenza si sofferma sulle differenze fra i due riti ordinario e sanzionatorio. Afferma la piena cognizione del giudice di opposizione a conoscere del giudizio principale, avendo il PM reiterato le sue richieste e i convenuti hanno dato ampie controdeduzioni anche nel merito. Tanto è vero ciò, che al giudice collegiale il codice riconosce anche un'eventuale ulteriore attività istruttoria (ulteriore rispetto a quella già riconosciuta al giudice monocratico (art 135 c.g.c.). Il giudizio speciale per l'irrogazione delle sanzioni stabilisce uguali se non maggiori garanzie a difesa del convenuto rispetto al rito ordinario perché a fronte di un contraddittorio preprocessuale dinnanzi al Procuratore regionale prevede un contraddittorio dinanzi al giudice monocratico della Sezione giurisdizionale e la possibilità di opporsi alla pronuncia iniziale e di ottenere così una decisione collegiale mediante sentenza".

E' stata riconosciuta la non sussistenza di violazione dei principi di effettività (art.2 c.g.c.) e del giusto processo (art 4 c.g.c.) garantiti dalla Costituzione, per la mancata previa designazione del giudice monocratico, oltre che dall'inapplicabilità a tale fattispecie del rito speciale. Per il Collegio la disposizione di cui all'art. 133, co. 2, c.g.c. si limita a sancire la necessità della preventiva designazione del giudice monocratico. Ciò comporta che il ricorso deve essere rivolto impersonalmente al giudice, che l'assegnazione del giudizio ad uno dei giudici della Sezione deve essere disposta sulla base del preventivo provvedimento del Presidente, ma non anche che tale designazione preventiva debba essere conosciuta dalla Procura regionale. In definitiva, quindi, deve escludersi che la norma di che trattasi sia in contrasto con il principio del giudice naturale o con quello di terzietà e di imparzialità del giudice sancito dalla disciplina costituzionale del giusto processo.

Nel merito, il ricorso in opposizione richiama l'originaria domanda processuale volta all'accertamento della responsabilità dei convenuti per aver causato il dissesto del Comune di Ari e la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, comminata ai sensi dell'art. 248, commi 5 e 5 bis. Il P.M. attivava il rito sanzionatorio ravvisando il presupposto sostanziale per la irrogazione delle sanzioni nella "situazione di squilibrio strutturale (pag.14 ricorso del 1° aprile 2019) non redimibile con strumenti ordinari, seppure drastici come il piano di riequilibrio".

Il ricorso sanzionatorio non ha trovato accoglimento.

E' stato ritenuto applicabile anche in caso di rito sanzionatorio, l'onere della prova delle contestate responsabilità sul piano delle condotte, del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo, così come enucleato dall'art 2397, 1° comma, c.c., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, alla luce anche del principio di parità delle parti e del contraddittorio ex art 111, comma 1° Cost. (art 4 c.g.c.). Anche nel rito sanzionatorio per l'art. 248

TUEL, sul P.M. grava l'onere di provare (e prima ancora individuare) la sussistenza della condotta asserita illecita rispondente al dettato della norma ("condotte dolose o gravemente colpose omissive o commissive"), il nesso di causalità tra la stessa e l'evento- dissesto, l'imputazione soggettiva e l'elemento psicologico per l'affermazione di responsabilità da dissesto dei convenuti. La norma, dunque, impone a parte attrice di fornire una puntuale ricostruzione dalla quale possano emergere elementi chiari ed univoci relativamente alla addebitabilità in termini causalistici; tale assunto è valido anche dopo la sostituzione della mera contribuzione al contributo diretto richiesto dalla normativa precedente.

Meritano un cenno anche le seguenti pronunce:

**n. 12 del 2019**, sulla acquisizione di immobile da parte di plesso universitario nell'immediatezza del sisma;

**n. 13 del 2019**, sulla colpa medica e, in particolare, sulla errata diagnosi di infarto del miocardio;

**nn. 14 e 87 del 2019**, sul danno all'immagine e sui parametri di riferimento;

**n. 15 del 2019**, sulla indebita acquisizione di contributi pubblici e conseguente sviamento dal fine pubblico;

**n. 38 del 2019**, sulla discrezionalità amministrativa (c.d. riserva di amministrazione) e sugli effetti dell'art. 652 c.p.p.;

**n. 40 del 2019**, sul pubblico ufficiale che esponeva l'ente locale ad ingenti oneri derivanti da numerose condanne emesse dall'A.G.O. in tema di violazioni al codice della strada;

**n. 67 del 2019**, sul fenomeno dell'assenteismo e sul correlato nocimento all'immagine;

**n. 86 del 2019**, sulla indebita percezione dell'indennità di esclusività da parte di medico del servizio sanitario nazionale;

## **Giudizi di conto**

Pur con le limitazioni di personale e di mezzi già segnalate nelle precedenti relazioni, anche nel corso del 2019 è proseguita l'attività della Sezione nel settore dei conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato e degli Enti locali, sulla base del consueto programma predisposto all'inizio dell'anno.

La Sezione è ben consapevole che la salvaguardia delle finanze pubbliche, debba essere assicurata anche da un costante e rigoroso controllo dei conti giudiziali, documenti

rappresentativi dell'entità delle risorse di cui l'agente contabile ha avuto la gestione, e delle relative modalità.

Il nuovo Codice di procedura contabile prevede in primo luogo la formalizzazione della "anagrafe degli agenti contabili".

Sotto quest'ultimo profilo, deve darsi atto che, anche nella materia dei conti giudiziali, il legislatore ha profilato le moderne tecnologie come ordinarie modalità ai fini dell'inserimento, della consultazione, della elaborazione e in generale della gestione dei dati contabili.

Il nuovo Codice ha anche introdotto un formale obbligo, per le segreterie delle Sezioni giurisdizionali, di operare la verifica annuale del tempestivo deposito dei conti giudiziali.

Quest'ultimo adempimento, non espressamente previsto in precedenza, è evidentemente volto a garantire l'effettività del giudizio di conto, a partire dal profilo originario della resa dei conti.

Il Codice prevede, infatti, che le eventuali omissioni rilevate in sede di ricognizione annuale siano comunicate alla Procura regionale, mediante un elenco "anche riepilogativo".

Il Pubblico Ministero provvederà conseguentemente a presentare le dovute istanze per resa di conto, sulle quali si pronuncerà, in Camera di Consiglio, direttamente il giudice monocratico (non più collegiale), salva l'opposizione dinanzi al collegio, il quale decide con sentenza inappellabile omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.

Tanto chiarito in ordine al rafforzamento delle garanzie di presentazione e di effettivo deposito dei conti giudiziali, il Codice consacra e consolida, sotto un complementare profilo, le indicazioni giurisprudenziali relative alla centrale importanza della "parificazione" dei conti stessi.

Sotto il profilo delle funzioni della Sezione, il Codice ha innovativamente previsto che *"il presidente della Sezione giurisdizionale con proprio decreto stabilisce all'inizio di ciascun anno, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, le priorità cui i magistrati relatori dovranno attenersi nella pianificazione dell'esame dei conti"*.

Le riferite novità, come già evidenziato lo scorso anno, non hanno colto impreparata questa Sezione. Già da diversi anni, infatti, è stata attribuita assoluta priorità alla ricognizione di tutte le gestioni assoggettate al regime del giudizio di conto e all'individuazione delle inadempienze, anche mediante la sensibilizzazione sul punto degli enti interessati. Il mancato rispetto dell'obbligo di resa del conto, pur se ancora elevato presso le amministrazioni non statali, è in via di graduale riduzione.

La Sezione non ignora talune difficoltà incontrate dagli agenti contabili e dalle stesse amministrazioni, in particolare con riguardo alla corretta registrazione e rappresentazione contabile delle singole operazioni di gestione, spesso da ricostruire a distanza di anni, con rilevante impiego di risorse.

Si è privilegiata, pertanto, l'adozione di soluzioni volte alla ricerca di un punto d'equilibrio tra l'esigenza di un soddisfacente riscontro della regolarità di gestioni pregresse, anche risalenti nel tempo, e quella di "lavorare a regime", cioè tendenzialmente sul corrente anziché sul passato.

Innumerevoli, quindi, sono proseguite anche nel corso del 2019 le richieste istruttorie, i rilievi, i contatti anche informali, i chiarimenti forniti, gli incontri tecnici, tutti informati tendenzialmente al perseguimento dell'obiettivo della regolarizzazione, graduale, delle modalità di rendicontazione delle gestioni.

Si è continuato, come in passato, a ricercare l'interlocuzione diretta con ciascun ente, dopo averne preso in esame le principali caratteristiche, in modo da poter modulare le richieste istruttorie sulla base della peculiare situazione, fornendo tutte le indicazioni necessarie al fine di ottemperare correttamente e tempestivamente agli adempimenti di legge.

Per gli esercizi più risalenti, le istruttorie dirette all'acquisizione di documentazione sono state limitate al minimo indispensabile e sempre che non risultassero attingibili direttamente dalle banche dati accessibili alla Corte dei conti.

Pur tuttavia, va ribadito ancora una volta che la consapevolezza delle difficoltà rinvenienti dalla scarsità di risorse delle amministrazioni interessate e dalla molteplicità degli adempimenti ad esse demandati non possono configurare preclusioni per il raggiungimento dell'obiettivo della corretta e sistematica rendicontazione delle gestioni pubbliche, quale primo presidio e garanzia dell'integrità delle finanze pubbliche e della legalità delle procedure di entrata e di spesa.

Tanto più che, come si è potuto rilevare nell'ambito dei giudizi di responsabilità, continuano tuttora a registrarsi casi particolarmente gravi di frode e di peculato, consumati da parte di alcuni agenti contabili infedeli i quali hanno sfruttato, tanto dall'interno, quanto dall'esterno degli enti, alcune "smagliature" dei sistemi di "controllo" in senso lato.

Di qui la centralità dei riscontri contabili, non soltanto con finalità repressiva e recuperatoria, ma anche, e soprattutto, in funzione di prevenzione.

Infatti, come già osservato negli scorsi anni, la sistematica rendicontazione delle gestioni a denaro o a materia, in questa sede giurisdizionale, può efficacemente contribuire a limitare non solo i fenomeni criminosi, ma anche gli errori di natura contabile; in generale, può stimolare l'amministrazione a presidiare più rigorosamente i propri processi contabili.

Con riferimento ai giudizi di conto, nel corso del 2019 l'attività della Sezione ha evidenziato, sul piano strettamente numerico, i seguenti esiti:

- discarico di 111 conti erariali;
- discarico di 55 conti degli enti locali;

Nel corso del 2019 sono stati depositati 123 conti erariali e 634 conti degli enti locali; in relazione a tale tipologia sussiste un residuo arretrato in corso di smaltimento.

Di seguito una breve disamina delle questioni affrontate dalla Sezione in materia di conti:

*Con **sentenza 4/2019** si è dato atto dello spontaneo pagamento, da parte dell'agente contabile di un ente locale, degli interessi di mora conseguenti al cronico ritardo di versamento in tesoreria delle somme incassate presso gli uffici comunali. Lo stesso esito si è registrato, in un diverso caso, con sentenza 43/2019.*

*Anche la **sentenza n. 88/2019** ha dichiarato il discarico degli agenti contabili interni di un ente locale, a fronte di squadrature di importo trascurabile e di altre irregolarità non significative e in gran parte riconducibili alla mancanza di adeguata regolamentazione dell'ente stesso.*

*La **sentenza n. 44/2019** si è invece conclusa con l'accertamento della irregolare contabilizzazione di una partita, da parte della banca tesoriera di ente locale, e con la conseguente condanna della medesima al pagamento delle spese del giudizio.*

*I giudizi sull'economato di un ente regionale si sono conclusi dopo una lunga e articolata istruttoria con **sentenza n. 98/2019**, recante la dichiarazione di irregolarità delle gestioni e la condanna di due economi, peraltro per importi modesti, essendosi appurato che, malgrado le numerose criticità attinenti la tenuta della contabilità economale, la quasi totalità delle spese erano state comunque giustificate e documentate.*

*Di particolare importanza è la **sentenza n. 73/2019**, con cui la Sezione ha affrontato alcune questioni di interesse in materia di giudizio sui conti delle targhe automobilistiche.*

*In primo luogo, si è posta la questione se (nonostante il decesso dell'agente contabile, avvenuto nelle more del giudizio) anche laddove possano manifestamente escludersi la sussistenza di un debito e i presupposti per la trasmissione di esso agli eredi, il giudizio sul conto possa essere proseguito e definito d'ufficio, al solo fine di accertarne la regolarità e l'esatto ammontare del carico da trasmettere all'agente contabile subentrante, senza*

*necessariamente coinvolgere nel giudizio gli eredi medesimi.*

*Al riguardo, ferma restando la necessità di valutare caso per caso alla luce delle peculiarità di ciascuna fattispecie concreta, la Sezione ha ritenuto che, in linea di principio, la valutazione circa la sussistenza del debito e circa la relativa trasmissibilità agli eredi postuli comunque un esame, seppur sommario, circa la regolarità del conto e che, per il richiamato principio della continuità delle gestioni e dell'officiosità del giudizio, la decisione circa l'estinzione o la procedibilità del giudizio stesso nei confronti degli eredi possa essere accompagnata dalla contestuale declaratoria di regolarità o irregolarità della gestione, nella misura in cui essa abbia rilievo ai fini delle rimanenze da riprendersi nei conti successivi, eventualmente integrando il contraddittorio con l'agente contabile subentrante o riunendo i giudizi sui conti dell'agente cessante e subentrante.*

*Si è poi aderito all'orientamento secondo cui la formale notifica all'agente contabile, da parte del magistrato relatore, di specifiche osservazioni o circostanziati rilievi relativamente ad irregolarità che precludono l'approvazione del conto, con contestuale fissazione del termine entro cui il contabile o l'amministrazione sono invitati a fornire le proprie giustificazioni o la necessaria documentazione, costituisce atto processuale idoneo ad instaurare un effettivo contraddittorio sul conto e, dunque, ad impedire l'estinzione del relativo giudizio; per contro, le generiche richieste di documentazione "giustificativa" e i rilievi non formalizzati in atti notificati all'agente contabile, o comunque non contenenti specifiche "contestazioni" di irregolarità contabili, non possono esplicare un analogo effetto interruttivo (così Sez. Piemonte, sent. 112 del 14 aprile 2008).*

*Nel merito, si è confermato anzi tutto che le gestioni sottostanti i conti delle targhe hanno natura esclusiva di gestioni "a materia": infatti le targhe (come pure i libretti di circolazione) sono ricompresi nel novero degli "stampati a rigoroso rendiconto" di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2013 (G.U. 305 del 31/12/2013) e, in quanto tali, formano oggetto di conto giudiziale. La necessità di documentare il versamento postale correlato all'utilizzo della targa attiene soltanto al profilo cartolare della giustificazione dell'operazione di cessione, ma non vale a mutare la natura della gestione, da gestione "a materia" in gestione "mista" (cioè sia "a materia" che "a denaro"); non è ravvisabile, in effetti, alcun "maneggio" (anche nel senso della mera "disponibilità") di denaro da parte del consegnatario, il quale non effettua direttamente incassi in contropartita della cessione delle targhe, ma si limita ad acquisire copia della ricevuta di versamento in tesoreria dell'importo previsto per giustificare la cessione stessa.*

*Ciò premesso, la Sezione ha chiarito le corrette modalità di registrazione, sul conto del consegnatario della Motorizzazione, delle operazioni di cessione agli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA) delle targhe. In particolare, si è dato atto che la problematica ha dato luogo a soluzioni non univoche, tanto nella prassi, quanto nella giurisprudenza, e che la modulistica a suo tempo approvata si è rivelata non pienamente adeguata alle innovazioni normative successivamente intervenute. Peraltro, la materia è tuttora in corso di revisione, in*

*relazione all'attuazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, concernente "Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124". In attesa della preannunciata revisione della disciplina, si è chiarito che trattandosi di "stampati a rigoroso rendiconto", per espressa previsione normativa, le targhe e gli altri documenti simili non possono essere scaricati da una qualsivoglia gestione contabile fintanto che essi non siano effettivamente utilizzati; tuttavia, gli STA non appaiono qualificabili come agenti contabili secondari tenuti in proprio alla resa del conto giudiziale, effettuando le operazioni di rilascio delle targhe e degli altri stampati sotto la supervisione del consegnatario esistente presso la Motorizzazione, il quale ne mantiene il carico e ne resta responsabile ai fini del giudizio di conto.*

*Si è quindi ritenuto, in conclusione, che tutte le targhe e gli altri stampati a rigoroso rendiconto giacenti presso gli STA debbano permanere in carico al consegnatario, fino all'effettivo utilizzo degli stessi, e debbano trovare rappresentazione nel relativo conto giudiziale. In allegato al conto, l'agente contabile darà puntuale dimostrazione dello stato delle targhe e degli altri stampati, indicando in particolare le giacenze presso gli STA e le operazioni effettuate per il tramite di esse.*

## **Giudizi ad istanza di parte**

Con riferimento ai giudizi di istanza di parte va segnalata una questione di speciale importanza, per la vastità della sua portata e per le rilevanti implicazioni che ne discendono, sul piano sistematico, operativo e finanziario.

La questione si inquadra nell'ambito di un nutrito contenzioso, insorto tra un Comune abruzzese capoluogo di provincia e il suo agente della riscossione, composto da circa 150 giudizi ad istanza di parte avverso il diniego di scarico di quote inesigibili: la controversia riguarda, in particolare, la corretta procedura di riscossione di molteplici crediti iscritti a ruolo, per i quali il Comune ha svolto i propri riscontri ed ha formulato conseguenti contestazioni all'agente incaricato.

La Sezione ha ritenuto di sollevare con ordinanze 13, 14 e 15 del 16 marzo 2018, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento agli articoli 3, 24, 53, 81, 97, 103, 111 e 119 della Costituzione, concernenti le norme censurate che riguardavano i limiti alla possibilità per gli Enti locali di anticipare i controlli ed eventualmente di negare il scarico prima del termine finale (oltre 30 anni) indicato dalla Legge per dichiarare il credito stesso inesigibile.

In particolare, facendo anche richiamo a quanto affermato con deliberazione n. 11/2016/G del 20 ottobre 2016 della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato (in tema di sistema della riscossione dei tributi erariali al 2015), la Sezione ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme, correttamente invocate dall'agente della riscossione, che attualmente impediscono all'ente creditore:

a) di sottoporre a controllo e, conseguentemente, di adottare provvedimenti di diniego di discarico relativamente a "quote" affidate all'agente della riscossione, in pendenza dei termini per la presentazione o l'integrazione delle relative comunicazioni di inesigibilità (cioè, ad esempio, fino al 2038, per i ruoli affidati nel 2000);

b) di svolgere i controlli in parola, e di adottare i conseguenti provvedimenti, relativamente alle quote di valore inferiore o pari a 300 euro.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 51 del 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto le disposizioni citate sono riferibili esclusivamente a determinate Società di riscossione a partecipazione pubblica, fra le quali non rientra la SOGET S.p.A., nata a seguito dello "scorporo" di un ramo d'azienda da parte di un Concessionario nazionale della riscossione.

Successivamente a tale pronuncia, la Legge di bilancio per il 2020, all'art.1, comma 815, ha disposto un'interpretazione autentica della normativa citata affermando un principio opposto a quello enunciato dalla Corte Costituzionale: "i contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione di intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'art. 3, comma 24, lettera b) del decreto legge 30/09/2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248 del 2/12/2005".

Alla luce di tali ultimi sviluppi, la questione che, come detto, riguarda un numero elevato di giudizi ad istanza di parte pendenti presso la Sezione giurisdizionale della Regione Abruzzo, dovrà essere riesaminata.

## **Giudizi pensionistici**

Come è noto, già a partire dalla riforma operata con l'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, la giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica - che ha natura di giurisdizione esclusiva - viene esercitata in composizione monocratica (c.d. "giudice unico delle pensioni").

In questo settore la Sezione - che, pur operando, come si è detto, con un numero minimo di

magistrati, ha, ormai da tempo, sostanzialmente azzerato il proprio arretrato – giunge, normalmente, a soddisfare le istanze di giustizia in tempi decisamente rapidi, vale a dire in una media di sei – otto mesi tra la proposizione del ricorso e il deposito della sentenza da parte dei giudici unici.

I giudizi pensionistici su cui la Sezione è chiamata a pronunciarsi riguardano, prevalentemente, ricorsi in materia di pensioni civili, o, in misura minore, in materia di pensioni militari, essendo quelli in materia di pensioni di guerra pressochè azzerati.

Complessivamente, al 1° gennaio 2019 erano pendenti n. 126 ricorsi pensionistici; sempre nel corso del 2019 sono stati definiti n. 80 giudizi, e sono pervenuti n. 128 nuovi ricorsi. Al 31 dicembre 2019 risultano pendenti n. 174 ricorsi.

Di seguito una breve disamina delle principali questioni affrontate dalla Sezione nell'ambito del giudizio pensionistico:

*Con numerose pronunce (ex multis, cfr. 52/2019; 91/2019; 101/2019) si è chiarita la corretta interpretazione dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, concernente la "monetizzazione" del periodo di ausiliaria in favore del personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria stessa, a condizione che siano comunque raggiunti i requisiti di anzianità previsti per la cessazione dal servizio. Sono stati quindi respinti tutti i ricorsi presentati da militari privi della anzianità utile alla cessazione dal servizio.*

*Altro "filone giurisprudenziale" concerne le modalità di computo della parte retributiva di pensione in favore dei militari che vantavano un'anzianità compresa tra 15 e 18 anni al 31.12.1995: se riconoscere indifferentemente l'intera aliquota del 44% per tutto il quinquennio compreso tra il quindicesimo e il ventesimo anno di servizio o computare la sola frazione corrispondente all'anzianità effettivamente maturata alla predetta data, "spalmando" sostanzialmente l'aliquota del 44% lungo il quinquennio in questione. Al riguardo, pur non ignorando l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, favorevole ai ricorrenti, sono stati respinti tutti i ricorsi della specie, nel presupposto che l'art. 54, comma 1, del testo unico 1092 del 1973 possa applicarsi solo a coloro che cessino con anzianità compresa tra 15 e 20 anni di servizio, ma non anche a coloro che abbiano semplicemente mutato regime pensionistico (dal retributivo al contributivo) durante il quinquennio in considerazione (cfr., ex multis, sentenze nn. 106-119/2019).*

*Di particolare rilievo la sentenza n. 7/2019 con la quale, in esito ad istruttoria, è stato respinto il ricorso di un sottufficiale dei Carabinieri (comandante di motovedetta) a vedersi riconosciuti i benefici previdenziali previsti dalla legge in favore dei lavoratori esposti a fibre di amianto; ciò in quanto si è esclusa, alla luce del curriculum*

*lavorativo dell'interessato, la sussistenza di una manipolazione (diretta e costante nel tempo) di materiali contenenti amianto.*

*In punto di giurisdizione, merita segnalare la **sentenza 31/2019**, secondo cui - anche a seguito dell'entrata in vigore del codice della giustizia contabile - laddove si invochi il diritto a beneficiare di una pensione INPS ricadente nella c.d. "gestione privata" (categoria commercianti) la giurisdizione spetta al Giudice ordinario (quale giudice del prestazioni nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria o altre gestioni privatistiche) e non alla Corte dei conti (quale Giudice delle pensioni "pubbliche").*

*La **sentenza 32/2019** riguarda invece il diniego di pensione di reversibilità in favore del coniuge divorziato titolare non già di assegno divorzile alla data del decesso del dante causa, bensì di trasferimento "una tantum" di un immobile in sede di divorzio.*

*Con **sentenza 33/2019** si è affermata l'inammissibilità di un ricorso in quanto, in mancanza di una previa domanda amministrativa concernente la pensione, ed in presenza della sola domanda di equo indennizzo, la domanda giudiziale di accertamento mero del nesso causale (per dipendenza di una infermità da causa di servizio) dinanzi alla Corte dei conti non appare né funzionale né ricollegabile in concreto ad una pretesa pensionistica, attuale e concreta, di cui la Corte medesima possa giudicare.*

*Con **sentenza 34/2019** si è affermata l'inammissibilità di un ricorso relativo a pensione divenuta ormai immodificabile per decorso del termine triennale di cui all'art. 205 del "testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato" (approvato con DPR 29 dicembre 1973, n. 1092).*

*La **sentenza 35/2019** ha invece sancito l'arrotondamento "a mese" ai fini del computo del "requisito" di anzianità contributiva di diciotto anni stabilito dall'art. 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335; ciò in favore di dipendente iscritta alle sopresse "casce pensioni".*

*Di particolare interesse la **sentenza 63/2019**, con cui è stata riconosciuta la responsabilità dell'INPS per avere erroneamente comunicato la maturazione, in capo a una dipendente, del diritto a pensione, a seguito di specifica domanda avanzata dalla dipendente medesima tramite patronato, senza l'inserimento di avvertenze o clausole sufficienti a richiamare l'attenzione dell'assicurata sulla valenza informale e non certificativa dell'attestazione ovvero sulla necessità di verificare attentamente la correttezza dei dati di servizio su cui si era basata la comunicazione stessa. In particolare, in favore della dipendente che si era dimessa dal servizio rimanendo così priva sia di retribuzione, sia di pensione, è stato disposto il risarcimento idealmente parametrato alla pensione non percepita dalla data di cessazione (gennaio 2015) fino a quella di effettiva maturazione del diritto (maggio 2015).*

*Meritano un cenno anche le seguenti pronunce in materia pensionistica:*

*n. 19 del 2019, sul giudicato e sugli effetti del medesimo; in particolare sul principio che il decisum copre il dedotto e il deducibile;*

*nn. 20, 21, 25, 26, 36, 37, 84 e 95 del 2019, sull'attribuzione dei benefici contemplati dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 1997;*

*n. 83 del 2019, sulla pensione privilegiata dovuta a sottufficiale addetto a magazzino scorte, in costante contatto con numerose sostanze ad elevato rischio cancerogeno;*

*n. 121 del 2019, sui benefici previsti dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973;*

*n. 94 del 2019, sulla spettanza di pensione privilegiata per evento suicidio derivante da patologia dipendente da causa di servizio;*

\*\*\*\*

Mi avvio a concludere.

Nel 2019 la Sezione, pur avendo operato con un numero limitato di personale di magistratura ed amministrativo, è riuscita a raggiungere un buon risultato in termini di efficienza e produttività, con riferimento soprattutto al primario obiettivo di assicurare una giustizia tempestiva, motivata ed imparziale.

Quanto sopra, considerato che i diversi ambiti in cui opera la giurisdizione della Corte sono regolati da una normativa che presenta ancora dubbi interpretativi, che hanno richiesto l'intervento della Corte costituzionale, della Corte di Cassazione, delle Sezioni Riunite della Corte dei conti con riferimento alle frequenti questioni di massima.

E' mio obiettivo consolidare i traguardi raggiunti, ed assicurare, nei limiti del possibile, una ulteriore riduzione della tempistica.

Sento forte la responsabilità di operare in un contesto finanziario difficile, all'interno del quale la sana e corretta gestione delle Pubbliche risorse e la salvaguardia degli equilibri di bilancio di tutte le Amministrazioni rappresenta una imprescindibile condizione per rendere, nel miglior modo possibile, servizi ai cittadini. Mi conforta l'impegno e la professionalità che ho trovato nei colleghi e nel personale amministrativo, e il supporto di tutte le Istituzioni abruzzesi.

La prima cosa che insegnano alla facoltà di Giurisprudenza è la definizione aristotelica del

diritto, che rappresenta la più alta manifestazione della ragione, in quanto assolutamente scevro da ogni passione.

Consentitemi di dissentire in parte da tale definizione.

Ho intenzione di svolgere la nuova attività di Presidente della Sezione Abruzzo con grande imparzialità, ma anche con grande passione nella consapevolezza che l'attività giurisdizionale è ancora svolta da donne e uomini, e non da macchine.

I progressi dell'informatica giuridica, che rendono sempre più facile lo svolgimento della nostra funzione, del nostro mestiere, non potranno mai eliminare del tutto il discernimento del Giudice, la prudente e sapiente opera di ricostruzione dei fatti e di interpretazione della normativa, nella consapevolezza di aver sempre di fronte persone umane che aspettano con trepidazione una giustizia serena ed imparziale scevra da pregiudizi, ma non per questo asettica.

Grazie a tutti per l'attenzione.

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

